

Integrazioni relative alla domanda di accreditamento codice pratica n.AA5D11_26

Allegato 5

Statuto del CEFAP

CAPO IV - SCIOGLIMENTO O LIQUIDAZIONE DELL'EN.A.I.P. FRIULI-VENEZIA GIULIA

Art. 16

L'En.A.I.P. Friuli-Venezia Giulia può essere sciolto o liquidato con deliberazione del Consiglio generale decisa a maggioranza di tre quarti degli aventi diritto al voto.

In caso di scioglimento o liquidazione dell'Ente il suo patrimonio sarà devoluto ad altro Ente non commerciale che svolga, nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia, una analoga attività istituzionale ispirata ai principi ispiratori delle ACLI del Friuli - Venezia Giulia, e che dalle stesse sia stato fondato.

VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO

13_10_1_DPR_25_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 20 febbraio 2013, n. 025/Pres.

DPR 361/2000. "Centro Formazione Agricola Permanente delle famiglie rurali del Friuli Venezia Giulia (CeFAP)" - Codroipo. Approvazione modifiche statutarie.

IL PRESIDENTE

PREMESSO che con proprio decreto n. 092/Pres dell' 8 febbraio 1979 è stata riconosciuta la personalità giuridica di diritto privato dell'associazione "Famiglie Rurali del Friuli Venezia Giulia" avente sede a Codroipo e ne è stato approvato lo statuto, successivamente modificato con proprio decreto n. 0230/Pres. del 28 maggio 1990, con il quale l'associazione ha acquistato la nuova denominazione di "Centro Formazione Agricola Permanente delle famiglie rurali del Friuli Venezia Giulia (Ce.F.A.P.), con proprio decreto n. 0442/Pres del 12 dicembre 2003 e da ultimo con proprio decreto n. 0353/Pres dell'11 dicembre 2009;

VISTA la domanda del 12 gennaio 2013, con cui il Presidente della predetta associazione, che è iscritta al numero 88 del Registro regionale delle persone giuridiche, ha chiesto l'approvazione delle modifiche statutarie deliberate dall'assemblea straordinaria degli associati del 18 dicembre 2012;

VISTO il verbale di detta assemblea di data 18 dicembre 2012, rogito del dott. Giovanni Rubini, notaio in Udine, rep. n. 334195, racc. n. 12705, ivi registrato il 20 dicembre 2012 al n. 14767 serie 1T;

RICONOSCIUTA l'opportunità di accogliere la richiesta;

VISTO l'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361;

VISTI gli articoli 4, 8 e 42 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

DECRETA

1. È approvato il nuovo testo dello statuto dell'associazione "Centro Formazione Agricola Permanente delle famiglie rurali del Friuli Venezia Giulia (Ce.F.A.P.)", avente sede a Codroipo, deliberato dall'assemblea straordinaria degli associati nella seduta del 18 dicembre 2012, nel testo che viene allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

2. Le modifiche statutarie producono effetti a seguito dell'iscrizione del presente provvedimento nel registro regionale delle persone giuridiche.

3. Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione

TONDO

13_10_1_DPR_25_2_ALL1

Statuto del CeFAP - Centro per l'educazione e la Formazione Agricola Permanente - Codroipo**CAPO I - DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPI****Art. 1**

Il Ce.F.A.P. (Centro per l'educazione e la Formazione Agricola Permanente) è promosso da:

- l'En.A.I.P. (Ente AdI Istruzione Professionale) Friuli Venezia Giulia;
- la Federazione Regionale Coldiretti del Friuli Venezia Giulia;
- la Federazione Regionale Unioni Agricoltori del Friuli Venezia Giulia;

- la Confederazione Italiana Agricoltori del Friuli Venezia Giulia.

Il Ce.F.A.P. - munito di personalità giuridica concessa con Decreto del Presidente della Giunta della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n.092/Pres. dell'8 febbraio 1979 e registrato dalla Corte dei conti di Trieste in data 28 febbraio 1979 - non ha fini di lucro, opera nella Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia e può aderire a progetti ed iniziative di carattere nazionale ed internazionale. Il Ce.F.A.P. - munito di personalità giuridica concessa con Decreto del Presidente della Giunta della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n.092/Pres. dell'8 febbraio 1979 e registrato dalla Corte dei conti di Trieste in data 28 febbraio 1979 - non ha fini di lucro, opera nella Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia e può aderire a progetti ed iniziative di carattere nazionale ed internazionale.

Il Ce.F.A.P. ha sede legale in Codroipo.

L'Associazione potrà avvalersi, sulla base di apposite convenzioni, delle strutture e delle attrezzature messe a disposizione dagli associati.

Art. 2

Il Ce.F.A.P. opera con riferimento ai principi ispiratori e nel rispetto dei valori della famiglia e della civiltà contadina con riferimento prioritario ai settori dell'agricoltura, dell'ambiente, della sicurezza alimentare e della valorizzazione del territorio, dei suoi prodotti e della sua valenza professionale e culturale; coerentemente, il Ce.F.A.P. persegue i seguenti scopi:

- la formazione e valorizzazione professionale delle forze lavoro dei settori delle attività produttive con priorità a quelli dell'agricoltura, dell'ambiente e della valorizzazione del territorio e delle sue risorse;
- la promozione morale, culturale e civile dei lavoratori in genere, delle persone orientate al lavoro, delle persone emarginate e svantaggiate nel quadro di un sistema di formazione permanente;
- l'orientamento e la realizzazione di iniziative e progetti connessi alle politiche del lavoro e alla creazione di impresa.

Art. 3

Possono associarsi al Ce.F.A.P., persone fisiche, associazioni, fondazioni, enti in genere, istituzioni che siano disposti ad aderire e a collaborare nella attuazione dei suoi fini istituzionali e ad osservare il presente statuto.

L'ammissione è deliberata dal Consiglio generale con la maggioranza dei due terzi degli aventi diritto al voto senza obbligo di motivazione di un eventuale rigetto.

L'esclusione di un associato può essere deliberata solo per gravi motivi e va decisa dal Consiglio generale con la maggioranza dei due terzi degli aventi diritto al voto.

Il Ce.F.A.P. può costituire, aderire ed associarsi ad enti, organizzazioni, società, associazioni e consorzi che si prefiggano scopi affini.

La decisione è assunta dal Consiglio generale con la maggioranza dei due terzi degli aventi diritto al voto.

Art. 4

Per la realizzazione degli scopi suddetti il Ce.F.A.P., promuove e realizza prevalentemente nei settori sopracitati e con particolare riguardo alla multifunzionalità:

- offerta di servizi destinati all'istruzione e formazione dei giovani sino ai 18 (diciotto) anni di età;
- interventi di formazione, tutoraggio, supporto agli imprenditori e dei processi di creazione e di consolidamento d'impresa;
- interventi per la promozione culturale e sociale, per la formazione e valorizzazione professionale e per il primo inserimento lavorativo di giovani e adulti;
- iniziative finalizzate alla promozione civica, morale, culturale e professionale degli emigranti, degli immigrati, dei giovani e adulti emarginati o a rischio di emarginazione, onde favorirne l'integrazione sociale e l'inserimento nel mondo del lavoro;
- interventi connessi all'attuazione delle politiche di azioni positive e per le pari opportunità tra uomini e donne anche nel campo del lavoro;
- interventi nell'ambito dei rapporti di formazione-lavoro e per la promozione, organizzazione e gestione delle attività connesse ai processi di mobilità, riconversione, riqualificazione e ristrutturazione;
- informazione, orientamento e consulenza sulle tematiche del mercato del lavoro e sensibilizzazione sulle esigenze formative ad esso connesse;
- informazione, orientamento e consulenza sulle tematiche relative all'agricoltura, all'ambiente, alla valorizzazione del territorio e delle sue risorse e sensibilizzazione sulle esigenze formative ad esso connesse;
- formazione e aggiornamento ricorrente del personale direttivo e degli operatori culturali, tecnici ed operativi, anche del sistema scolastico e dell'istruzione;
- formazione ed aggiornamento rivolto ad insegnanti di scuole di ogni ordine e grado;
- collaborazioni con organismi pubblici e privati, finalizzate a ricerche, studi e sperimentazioni nei settori istituzionali;

- attività di valorizzazione dei partenariati transnazionali nel quadro della internazionalizzazione delle politiche formative e del lavoro;
 - consulenze di carattere generale e specifico per i processi di innovazione dei sistemi formativi, organizzativi e aziendali, interventi e azioni orientate alla creazione e allo sviluppo d'impresa;
 - formazione e aggiornamento di persone operanti in gruppi ed associazioni di volontariato;
 - stages, tirocini, esperienze di alternanza formazione-lavoro.
- Il Ce.F.A.P. programma, progetta e realizza le proprie attività su elencate prevalentemente sotto la propria titolarità ovvero su delega o in partenariato con l'En.A.I.P. Friuli-Venezia Giulia secondo le modalità fissate in apposite convenzioni.

CAPO II - ORGANI E LORO FUNZIONAMENTO

Art. 5

Gli organi del Ce.F.A.P. sono:

- il Consiglio generale;
- la Giunta esecutiva;
- il Presidente;
- il Collegio dei sindaci.

Art. 6 il Consiglio generale

È il massimo organo deliberante del Ce.F.A.P. ed è composto da tutti gli associati o dai legali rappresentanti degli associati o loro delegati.

Il Consiglio generale si riunisce di norma una volta l'anno.

È di competenza del Consiglio generale la nomina della Giunta esecutiva, del Collegio dei sindaci e del suo Presidente.

Spetta al Consiglio generale:

- fissare gli indirizzi programmatici ai quali deve improntarsi l'attività del Ce.F.A.P.;
- deliberare sull'ingresso di nuovi associati definendo le relative quote associative;
- determinare i compensi del Presidente, del Vice Presidente, del Direttore generale e del Collegio dei Sindaci e il gettone di presenza dei componenti della Giunta esecutiva;
- approvare i regolamenti di organizzazione e funzionalità interna;
- deliberare - entro il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno sul bilancio della gestione dell'anno precedente e sul conto di previsione della gestione futura - presentati dalla Giunta esecutiva;
- deliberare sulle modifiche dello statuto;
- deliberare sullo scioglimento del Ce.F.A.P.;
- deliberare su qualsiasi argomento di carattere straordinario;
- deliberare sulle direttive e sui provvedimenti rivolti all'attuazione dei fini istituzionali del Ce.F.A.P.;
- deliberare sull'acquisto, la vendita e la permuta dei beni immobiliari, l'accettazione di eredità, legati e donazioni.

Le riunioni del Consiglio generale sono valide, sia in prima che in seconda convocazione, con la presenza della metà più uno dei propri componenti; le decisioni vengono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Le decisioni inerenti a modifiche statutarie sono adottate a maggioranza qualificata di due terzi degli aventi diritto al voto.

Partecipano alle riunioni del Consiglio generale, senza facoltà di voto, il Direttore generale, il Direttore amministrativo ed i componenti del Collegio sindacale.

Art. 7 la Giunta esecutiva

È l'organo al quale compete la gestione del Ce.F.A.P.

È composto da sei membri nominati dal Consiglio generale.

Tre di questi saranno scelti in una rosa di sei nomi indicati dal socio fondatore En.A.I.P. e tre dalle organizzazioni regionali degli imprenditori agricoli maggiormente rappresentative.

La Giunta esecutiva dura in carica quattro anni e i suoi membri possono essere riconfermati.

La Giunta esecutiva è investita dei poteri di ordinaria amministrazione.

Spetta alla Giunta esecutiva nominare:

- il Presidente;
- il Vicepresidente;
- il Direttore generale;
- il Direttore amministrativo.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

Con apposita delibera essa provvede ad assegnare deleghe e procure, anche permanenti in materia di gestione organizzativa, economica, dei rapporti interni ed esterni e di firma degli atti.

La Giunta esecutiva adotta il bilancio consuntivo e quello preventivo, predisposti dal Direttore generale

di concerto con il Direttore amministrativo, e li sottopone all'approvazione del Consiglio generale. La Giunta esecutiva si riunisce di norma ogni quattro mesi ed è convocata dal Presidente. Le decisioni sono adottate a maggioranza semplice; le riunioni sono valide se sono presenti almeno la metà dei suoi componenti. A parità di voto prevale il voto del Presidente. Partecipano alle riunioni della Giunta esecutiva, senza diritto di voto, il Direttore generale e il Direttore amministrativo ed i sindaci.

Art. 8 Il Presidente

Il Presidente del Ce.F.A.P. viene nominato a maggioranza dalla Giunta esecutiva. Compete al Presidente la firma degli atti e dei documenti inerenti ai rapporti tra il Ce.F.A.P. e i suoi associati, le istituzioni ed i soggetti terzi. Convoca e presiede il Consiglio generale e la Giunta esecutiva.

Art. 9 Collegio dei Sindaci

Al Collegio dei sindaci spetta il controllo sulla gestione amministrativa e contabile del Ce.F.A.P. Il Collegio predispone e presenta al Consiglio generale la relazione annuale sul bilancio consuntivo del Ce.F.A.P. per le relative delibere. Deve, inoltre:

- accertare la regolare tenuta della contabilità e l'osservanza delle norme per la valutazione del patrimonio;
- accertare, trimestralmente, la consistenza di cassa e l'esistenza di titoli di proprietà.

Il Collegio dei sindaci dura in carica quattro anni ed è composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati dal Consiglio generale. Alla scadenza del mandato i medesimi possono essere riconfermati. Il Presidente del Collegio dei sindaci è nominato dal Consiglio generale. I componenti del Collegio dei sindaci partecipano alle riunioni del Consiglio generale, senza facoltà di voto.

CAPO III - ORDINAMENTO FINANZIARIO

Art. 10

Il patrimonio del Ce.F.A.P. è costituito:

- dalle attività patrimoniali risultanti dall'attuale bilancio;
- dai beni mobiliari e immobiliari e dai valori di qualunque specie che, a qualsiasi titolo, pervengono al Ce.F.A.P.;
- dai fondi di riserva ordinaria e straordinaria;
- dalle erogazioni degli associati accantonate a riserva;
- dalle somme accantonate per scopi diversi da quelli indicati nel punto precedente fino a quando non siano utilizzate per soli fini statuari.

Art. 11

Le entrate sono costituite principalmente:

- dalle quote associative;
- dalle somme, a qualsiasi titolo, destinate dallo Stato, dalla Regione e dalla Unione europea per la gestione delle attività previste dal presente statuto;
- dagli interessi attivi e dalle rendite patrimoniali e finanziarie;
- da eventuali contributi, lasciti e donazioni;
- da altre sovvenzioni e da finanziamenti, a qualsiasi titolo, concessi dallo Stato, dalla Regione, da Enti pubblici e privati;
- dalle quote di iscrizione e/o di partecipazione degli utenti ai servizi erogati;
- dai proventi derivanti da commesse affidate da soggetti pubblici e privati.

Art. 12

Le disponibilità del Ce.F.A.P. derivanti da avanzi di bilancio devono essere investite esclusivamente per lo sviluppo delle attività funzionali al perseguimento dello scopo istituzionale. È in ogni caso vietata durante la vita dell'Ente la distribuzione in qualsiasi forma di utili, avanzi di gestione, riserve o capitale agli amministratori, associati, partecipanti, collaboratori o dipendenti dell'Ente stesso.

Art. 13

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° (primo) settembre e termina il 31 (trentuno) agosto di ogni anno. I conti consuntivo e preventivo vengono inviati al Collegio sindacale almeno 15 (quindici) giorni prima della seduta del Consiglio generale chiamato ad approvarli. Il bilancio del Ce.F.A.P. è disponibile a chiun-

que ne faccia richiesta ed è inviato annualmente agli Organi Regionali competenti.

Art. 14

Visti i primari interessi del Ce.F.A.P., il medesimo assumerà l'eventuale debito derivante da una sanzione amministrativa che in futuro venisse irrogata ai componenti il Consiglio generale, della Giunta esecutiva, del Direttore generale e del Direttore amministrativo, in caso di violazioni commesse senza dolo o colpa grave nello svolgimento delle proprie mansioni secondo il disposto dell'articolo 11, comma 6 del decreto legislativo n. 472 del 18 dicembre 1997. La predetta assunzione sarà in ogni caso esclusa nel momento in cui l'autore della violazione avesse agito in danno del Ce.F.A.P..

CAPO IV - SCIOGLIMENTO O LIQUIDAZIONE DEL CE.F.A.P.

Art. 15

Il Ce.F.A.P. può essere sciolto o liquidato con deliberazione del Consiglio generale decisa a maggioranza di tre quarti degli aventi diritto al voto.

In caso di scioglimento o liquidazione dell'Ente il suo patrimonio sarà devoluto ad altro Ente non commerciale che svolga una analoga attività istituzionale.

VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO

13_10_1_DPR_26_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 20 febbraio 2013, n. 026/Pres.

LR 45/1985, articolo 2. Riconoscimento di avversità atmosferica per l'evento "fulmine" verificatosi il 5 novembre 2012 in provincia di Udine e delimitazione del territorio danneggiato.

IL PRESIDENTE

VISTO il Titolo I del decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102 "Fondo di solidarietà nazionale";

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2008 n. 82 che apporta modifiche al sopracitato decreto legislativo 102/2004;

VISTO l'articolo 1, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 102/2004 che prevede tra le tipologie d'intervento indicate, aiuti compensativi esclusivamente nel caso di danni a produzioni e strutture non inserite nel Piano assicurativo agricolo annuale, finalizzati alla ripresa economica e produttiva delle imprese agricole danneggiate da eventi riconosciuti di carattere eccezionale;

VISTO il successivo articolo 5 del medesimo decreto legislativo 102/2004, che disciplina le tipologie e le modalità di concessione dei citati interventi compensativi;

VISTI gli Orientamenti comunitari per gli aiuti di stato nel settore agricolo e forestale 2007 - 2013, stabiliti con comunicazione della Commissione (2006/C 319/01) ed in particolare il punto V. gestione dei rischi e delle crisi;

VISTO il regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 ed in particolare l'articolo 11 "Aiuti per le perdite dovute ad avversità atmosferiche";

VISTO il decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali 18 gennaio 2012 che approva il Piano assicurativo agricolo 2012;

VISTA la relazione tecnica redatta dal competente Ispettorato agricoltura e foreste di Udine dalla quale si evince, che nelle prime ore della notte del 5 novembre 2012, causa condizioni di maltempo con forti temporali e piogge intense, in comune di Camino al Tagliamento, loc. Casali San Zenone si è abbattuto un fulmine su una centralina ENEL provocando indirettamente un incendio di vaste proporzioni sulle strutture aziendali (ufficio, magazzino, capannone adibito ad allevamento cunicolo), di una azienda agricola locale;

CONSIDERATO che tale evento ha arrecato gravi danni alle strutture aziendali ed in particolar modo alle scorte vive;

PRESO ATTO che l'evento in argomento non ha assunto una vastità territoriale tale da incidere significativamente sulla economia di un intero territorio comune, ma che tuttavia ha provocato danni di particolare gravità a carico di una singola azienda agricola, non ripristinabili con le normali attività di manutenzione ordinaria;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 30 gennaio 2013, n. 116, recante all'oggetto "Dlgs